

**Sentenza:** 4 aprile 2011, n. 127

**Materia:** Amministrazione pubblica - Pubblico impiego

**Limiti violati:** Artt 3, 51, 97 e 117, secondo e terzo comma, Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** articolo 23 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse).

**Esito:** Illegittimità costituzionale dell'articolo 23 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse). Assorbimento degli altri profili di incostituzionalità dedotti dal ricorrente

**Estensore nota:** Paola Garro

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell' articolo 23 della legge Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse) in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo e terzo comma, Cost.

La norma censurata dispone che i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU), assunti a seguito di selezione pubblica, al raggiungimento del requisito temporale di trentasei mesi, transitano con contratto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli della medesima Agenzia ( comma 1) e che ai fini dell'attuazione di tale disposizione i lavoratori con contratto a tempo determinato restano alle dipendenze dell'ADISU fino alla stabilizzazione (comma 2).

Per il ricorrente, la norma regionale si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., violando in particolare, i principi dell'eguaglianza sostanziale e della ragionevolezza nella previsione di trattamenti differenziati, principi salvaguardati dalla regola del concorso quale necessaria modalità di accesso ai pubblici uffici. Violerebbe anche l'art. 97 Cost., che tale modalità di accesso impone, mentre con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., si porrebbe in contrasto con le previsioni dell'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), le quali costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e hanno introdotto nuove modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale precario, prevedendo l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti in favore di tale personale, precludendo, altresì, a tutte le pubbliche amministrazioni, a partire dal gennaio 2010, ogni diversa procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo. Infine il comma 2 della norma impugnata violerebbe l'art. 117, secondo comma,

lettera l), Cost. che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di ordinamento civile, perché attiene a rapporti di lavoro “flessibili” nel pubblico impiego che hanno natura privatistica.

Per la Corte la questione sollevata con riferimento all’art. 97 Cost. è fondata. La disposizione regionale comporta l’automatica stabilizzazione di tutti i lavoratori a termine dell’Agenzia, con palese violazione del principio costituzionale che impone l’accesso ai pubblici uffici per mezzo del concorso pubblico. Per i giudici il previo superamento di una qualsiasi selezione pubblica è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché tale previsione non garantisce che la selezione abbia avuto natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere.

Alla luce delle considerazioni espresse, e sulla scia di una giurisprudenza ormai consolidata sul punto, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 23 della legge Regione Puglia n. 5 del 2010 per violazione dell’art. 97 Cost., con conseguente assorbimento degli altri profili di incostituzionalità dedotti dal ricorrente.